

Codice A1820B

D.D. 10 luglio 2019, n. 2410

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 2717 interventi ripristino e consolidamento sponda dx T. Guarabione in C.ne di Buronzo a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O), in ambito 'Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2014'. Consorzio Bonifica Baraggia B.se e V.se

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (C.F. e P. IVA 02199110020) ad eseguire i lavori in oggetto consistenti in interventi di ripristino e consolidamento della sponda destra del Torrente Guarabione in comune di Buronzo a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O), nell'ambito degli 'Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate dagli eventi alluvionali ottobre–novembre 2014', ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l'estradosso della berma di fondazione delle scogliere dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post–intervento e, comunque, non inferiore a un metro, mentre la sua base dovrà raggiungere la profondità minima di 2,50 metri; in generale le fondazioni delle scogliere dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del Torrente Guarabione, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale, sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- in nessun caso le scogliere dovranno presentarsi più alte delle attuali sommità delle sponde;
- i massi di cava delle scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- non sono ammessi riporti di terreno nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento/riprofilatura di sponda o colmatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44–5084 del 14 gennaio 2002 ed alla “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua”, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza delle aree dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4

novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;

- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde;
- durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell’alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il 31/07/2020, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’ufficiosità del corso d’acqua interessato; alla fine delle operazioni gli alvei dovranno presentarsi privi di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno

necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del Consorzio di Bonifica autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, il progettista ed il direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia, ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel 'Piano di manutenzione delle opere';
- il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca nella nota prot. n. 0012799 del 16/05/2019;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 23, lett. b) del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore

Milena Baldizzone